

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO MEDIANTE TRENINO
LILLIPUZIANO A TRAZIONE ELETTRICA DA SVOLGERE NEL PARCO DI MONZA
PERIODO DAL [*/[*/]/2023 AL [*/[*/]/2025**

L'anno duemilaventitre addì [*] del mese di [*] presso la sede del "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza" sita in Monza (MB) CAP- 20900 all'interno del complesso di Villa Reale e Parco, presso Cascina Fontana, Viale Mirabellino 2,

TRA

il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Codice Fiscale e Partita IVA 94616340157, con sede legale in Monza, Viale Mirabellino n. 2, rappresentato dal Direttore Genale pro tempore Giuseppe Distefano, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, il quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse dello stesso (di seguito, "**Consorzio**");

E

[*]. avente sede legale in [*] – C.F. [*] P.IVA [*] - PEC [*], legalmente rappresentata da [*], nato a [*] il [*], domiciliato per la sua carica presso la sede della società che rappresenta, la quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse della stessa (di seguito, "**Concessionario**");

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio di Gestione del 01.02.2012, n. 5 sono stati predisposti gli indirizzi al Direttore Generale per la gestione economica del complesso monumentale Villa e Parco, prevedendo, tra l'altro, di "procedere alla definizione di nuove concessioni e/o al rinnovo delle concessioni esistenti all'interno della Villa e del Parco a soggetti privati, relative ad immobili, attività commerciali, servizi a pagamento, mediante bandi pubblici e dietro pagamento di idoneo canone, ai sensi della vigente normativa";
- da anni nel compendio parco di Monza esiste un servizio di trasporto turistico mediante trenino lillipuziano su ruote;
- il summenzionato servizio indubbiamente contribuisce alla promozione ed alla conoscenza del Parco e Villa Reale, soprattutto da parte di istituti scolastici del territorio, di ogni ordine e grado, che utilizzano il complesso monumentale quale meta di visite didattiche culturali-naturalistiche;
- il Consorzio ha ritenuto opportuno, ai fini della salvaguardia ambientale e della riduzione delle emissioni di gas di scarico dei motori a combustione, e il conseguente abbattimento delle polveri sottili, in un ambito salutistico quale il Parco di Monza, che tale servizio venga svolto, esclusivamente, attraverso un trenino "Lillipuziano" su ruote a trazione elettrica;
- che con determinazione n. [*] del [*] è stato concesso il servizio *de quo*, fatta salva la verifica delle certificazioni e della documentazione prodotta in sede di affidamento;
- il CIG relativo alla presente Concessione è: Z2A3ACEFF.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Atto.

ART. 2 - OGGETTO

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, come sopra rappresentato, affida al Concessionario, con gestione a proprio rischio secondo le previsioni del presente atto, il servizio di trasporto turistico

per il triennio 2023-2025, mediante l'utilizzo di un trenino "Lillipuziano" (art. 47, lett. N del Codice della Strada) su ruote a trazione elettrica.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL TRENINO

Il veicolo come delineato nell'articolo precedente, dovrà essere detenuto a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto di riservato dominio, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative, e deve avere – ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – caratteristiche tecniche compatibili con il percorso.

La disponibilità del veicolo dovrà essere documentata prima della sottoscrizione del presente atto e a pena di revoca dell'aggiudicazione.

Il veicolo dovrà essere a trazione elettrica con queste caratteristiche:

- avere massimo 3 rimorchi;
- avere una capacità di trasporto di un numero minimo di 50 persone con due/tre carrozze e possedere caratteristiche tecniche compatibili con il percorso;
- motrice a trazione elettrica con 2/4 ruote motrici e potenza di picco complessiva di almeno 100kW;
- capacità del pacco batterie di almeno 60kWh;
- possibilità di ricarica in Corrente Continua alla potenza minima di 20kW (con caricabatterie trifase da allestire, su superfici concesse in uso dal Consorzio, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;
- avere un segnalatore acustico di movimento.

ART. 4 – PERIODO ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVI PERCORSI

Il servizio sarà espletato dal Concessionario per tutta la durata del triennio con decorrenza annuale dal [*] sino al [*] negli orari di apertura del Parco, con le frequenze a seguito precisate e tenendo conto degli obblighi imposti dal presente atto.

In ogni caso il Consorzio si riserva il diritto di apportare modifiche ed integrazioni ai percorsi sottoindicati, previa comunicazione al Concessionario.

Il Concessionario dovrà inoltre rendersi disponibile a svolgere il servizio su richiesta dell'Amministrazione, in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati nel Parco, in base a tariffe concordate.

ITINERARI TRENINO

Percorso "A" da effettuarsi nei giorni di sabato, festivi e nel periodo chiusura al traffico del viale Cavriga.

1. Partenza: Orangerie (Giardini Reali)
2. padiglione Cavriga
3. Viale Mirabellino
4. Viale Montagnetta
5. Viale di Vedano
6. Azienda agricola
7. Viale Mirabello
8. Via Cascina del Sole
9. Viale Cavriga
10. Arrivo: Serrone (Giardini Reali)

Percorso "B" da effettuarsi nei giorni feriali e nel periodo di apertura al traffico del Viale Cavriga.

1. Partenza: Padiglione Cavriga

2. Viale Mirabellino
3. Viale Montagnetta
4. Viale di Vedano
5. Azienda agricola
6. interno Autodromo
7. Viale San Giorgio
8. Viale Mulino del Cantone
9. Rondò dei Tulipifferi
10. Arrivo: Viale Cavigra

ART. 5 – TARIFFE

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio applicando le seguenti tariffe:

Percorso "A"

- da effettuarsi nei giorni di sabato, domenica e festivi e nel periodo chiusura al traffico del viale Cavigra;
- dalle 10.00 -12.30/14.30 – 18.30;
- Biglietto unico al prezzo di € 5,00 valido per una corsa in A/R (esenzione bambini eta inferiore a 3 anni).

Percorso "B"

- da effettuarsi nei giorni feriali e nel periodo di apertura al traffico del Viale Cavigra;
- dalle 10.00 -12.30/14.30 – 18.30;
- Biglietto unico al prezzo di € 5,00 valido per una corsa in A/R (esenzione bambini eta inferiore a 3 anni).

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a:

- 1) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo;
- 2) trasmettere, prima dell'inizio del servizio, la documentazione inerente la disponibilità del trenino, che dovrà essere detenuto a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) e di acquisto con patto di riservato dominio, in conformità ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative, e deve avere – ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 – caratteristiche tecniche compatibili con il percorso;
- 3) sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche nel pieno rispetto dell'articolo 6 del D.M. 55/2007 e ad inviare al Consorzio copia del relativo documento di circolazione attestante l'idoneità alla circolazione;
- 4) assicurare con idonea polizza per la responsabilità civile auto compresi trasportati e con massimale per danni alle persone non inferiore ad € 5.000.000,00 per il veicolo utilizzato per il servizio di trasporto oggetto del presente atto, con impegno ad inviare al Consorzio copia della polizza di assicurazione, che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell'inizio del servizio di trasporto;
- 5) far operare personale qualificato ed in possesso della patente prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007 n. 55 e relative circolari esplicative;
- 6) trasmettere, prima dell'inizio del servizio, i nominativi dei propri dipendenti allegando per ciascuno copia della patente in regola con le vigenti normative, nonché, il certificato penale del Casellario Giudiziale, ai sensi dell'art. 25 bis, del d.P.R. 313/2002;
- 7) osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- 8) rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche all'interno del Parco e rispettare tutte le norme di sicurezza stradale vigenti;
- 9) collocare, a proprie spese, la segnaletica indicante percorso, orario e prezzo del viaggio, rispettando le indicazioni del Consorzio in merito a modello, posizionamento e numero dei cartelli medesimi all'interno del Parco;
- 10) manlevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità ed onere in caso di eventuali danni a persone o cose verificatisi nel corso del servizio;
- 11) proporre eventuali modifiche dei percorsi od interruzione del servizio in concomitanza di manifestazioni sportive organizzate dal Consorzio o dagli altri concessionari all'interno del parco, autorizzate dal Consorzio stesso ovvero in altre occasioni ed eventi che saranno tempestivamente comunicati dal Consorzio;
- 12) sospendere il servizio su avviso del Consorzio in occasioni di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento, ecc.);
- 13) concordare con il Consorzio eventuali iniziative di valorizzazione;
- 14) concedere al Consorzio gratuitamente n. 10 viaggi annui da utilizzarsi per attività istituzionali;
- 15) sottoporre al Consorzio, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il progetto di "brand" del trenino da realizzare solo a seguito di specifica autorizzazione dello stesso, a propria cura e spese, entro i successivi 15 giorni;
- 16) rispettare gli ulteriori oneri indicati negli artt. 5, 7, 8 e 12 (per quanto di competenza).

ART. 7 - ONERI DELL' AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio si impegna a:

- 1) mettere gratuitamente a disposizione del Concessionario uno spazio destinato al ricovero del mezzo e per tutta la durata della Concessione indicativamente individuabile nella zona della sede Consortile o altro luogo messo a disposizione dal Consorzio;
- 2) non rilasciare ulteriori concessioni di "trenino turistico" nel Parco di Monza durante tutta la durata della concessione;
- 3) mettere a disposizione del Concessionario un punto di erogazione dell'energia elettrica di tipo trifase destinato alla ricarica della motrice con una potenza di almeno 20kW. Lo spazio destinato all'istallazione del caricabatterie sarà collocato nei pressi della sede del Consorzio. Le apparecchiature allacciate al suddetto punto dovranno essere conformi alle norme tecniche sugli impianti elettrici. L'energia elettrica necessaria alla ricarica del trenino sarà dunque fornita a cura del Consorzio e dovrà essere rimborsata allo stesso dal Concessionario, ogni mese, alla presentazione della relativa documentazione. Il pagamento dovrà avvenire entro 7 giorni dalla presentazione a cura del Consorzio della relativa documentazione. Il mancato pagamento di anche una sola mensilità comporta la revoca della presente Concessione.

ART. 8 – CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di trasporto indicato all'articolo 2, applicando le tariffe previste dall'art. 5.

Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti verranno introitati dal Concessionario. Nessun altro corrispettivo è dovuto da parte del Consorzio per l'effettuazione del servizio.

Il Concessionario dovrà corrispondere al Consorzio, a titolo di canone della concessione, un importo massimo pari ad € [*] ([*]/00), IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, per tutto il periodo di valenza della concessione.

Il Concessionario si impegna a corrispondere annualmente il rateo del Canone anticipato pari ad € [*] ([*]/00) IVA esente, entro il [*] di ogni anno.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario si impegna a stipulare idonea polizza per la responsabilità civile verso i terzi, compresi i trasportati e con i massimali di legge per il veicolo utilizzato per il servizio di trasporto oggetto del presente atto, e si impegna altresì ad inviare copia della polizza di assicurazione che dovrà risultare conforme a quanto previsto dalla normativa in vigore, prima dell'inizio del servizio di trasporto, e dopo ogni suo rinnovo. Il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente, ed in particolare i decreti attuativi della direttiva 2005/14/CEE. Il Concessionario si impegna a tenere sollevato e indenne il Consorzio da tutti i danni diretti e indiretti che possano verificarsi in dipendenza dell'esercizio del servizio di trasporto.

ART. 10 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo stimato del contratto, corrispondente a **€ 700.00 (settecento/00), mediante bonifico su contro corrente bancario della Tesoreria Consortile Banco BPM intestato al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza alle seguenti coordinate IBAN: IT09R050342040800000007050.**

Nel caso di inadempienze contrattuali il Consorzio avrà diritto di avvalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra prestata e il Concessionario dovrà reintegrarla nel termine che le sarà prefissato, qualora il Consorzio abbia dovuto, durante l'esecuzione del presente atto, valersene in tutto od in parte.

Vengono fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Consorzio a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 11 - QUALITÀ DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la qualità dell'erogazione del servizio si richiamano i principi disposti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 - "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Gli elementi che contribuiscono a determinare la qualità del servizio offerto sono legati sia alle caratteristiche (elettrico), che alla modalità con cui viene svolto che alla capacità di attivare adeguati canali di comunicazione con l'utenza.

In particolare, i contatti con il pubblico dovranno essere particolarmente curati, vista la rilevanza fondamentale che in tale ambito riveste la cortesia del personale, contribuendo a facilitare lo svolgimento del servizio, ad agevolare l'ottenimento di informazioni, anche sugli eventuali disservizi imputabili a cause non aziendali (interruzione percorsi, imprevisti, ecc.). L'attenzione alla qualità del servizio comprende, in particolare, la guida degli autisti, la puntualità del servizio, la pulizia del mezzo ed il comfort dello stesso.

Dovrà essere posta particolare attenzione alla qualità e caratteristiche del trenino che verrà utilizzato per lo svolgimento del servizio, con riferimento alla adeguatezza e modernità dell'automezzo utilizzato.

Al termine del servizio dovrà essere presentata una relazione scritta dettagliata dell'attività svolta ai fini di una verifica del Consorzio sul gradimento del servizio prestato, in relazione a quanto sopraindicato.

ART. 12 – SVOLGIMENTO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento e ad applicare ai propri dipendenti un trattamento minimo retributivo normativo non inferiore a quello risultante dai relativi contratti di categoria.

Il Concessionario nel garantire la sicurezza dei trasportati, si impegna ad adottare tutte le misure per rispettare le modalità di esecuzione del servizio di trasporto turistico oggetto del presente atto.

Il Concessionario qualora le condizioni di transitabilità dei percorsi non diano sufficienti garanzie di sicurezza, potrà ritardare o sospendere il servizio di trasporto fino a quando non siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità, dandone contestuale avviso al Consorzio.

Nel caso di sospensione del servizio per causa di forza maggiore o per altri motivi dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta al Consorzio (tel. 039394601, - Pec: reggiadimonza@pec.it).

In difetto, per ogni giorno di mancato servizio verrà applicata una penale pari all'importo di euro 100,00 (cento/00), che nel caso di reiterate inadempienze daranno facoltà al Consorzio di procedere alla revoca della Concessione.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE - SUBCONCESSIONE

E' vietato la subconcessione del servizio a terzi, nonché la cessione a terzi del presente rapporto.

ART. 14 – RISOLUZIONE

E' causa di risoluzione della Concessione la perdita di uno dei requisiti necessari ai sensi di legge per l'effettuazione del servizio, o la violazione degli obblighi assunti dal Concessionario ai sensi del presente atto. Vi sarà risoluzione della Concessione anche in caso di fallimento o liquidazione del Concessionario.

Le parti convengono che si considera rilevante e costituisce grave inadempimento, con conseguente risoluzione della Concessione, l'utilizzo di un mezzo a trazione non elettrica.

In tal caso il Concessionario non potrà avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.

ART. 15 - REVOCA

Il Consorzio concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito all'articolo 4, in caso di esigenze di pubblica utilità senza che il Concessionario possa opporsi, vantare titoli o chiedere compensi e risarcimento di danni.

ART. 16 - CONTENZIOSO

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi e per gli effetti della medesima.

Ogni e qualsiasi controversia relativa al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione e/o validità e/o efficacia e/o esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Monza, con esclusione di ogni altro Foro concorrente e/o alternativo.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento vigente del Consorzio.

L'aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13, del D.lgs.n.196/03 s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) i dati contenuti nel presente atto o comunque conosciuti durante l'esecuzione della Concessione saranno trattati dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 19 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13/08/2010 N. 136

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge. A tal fine è tenuto a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche, non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 della stessa Legge (comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi);
- effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti il servizio in concessione esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge;
- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il seguente codice CIG Z2A3AACEFF.

Il Concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione, al Consorzio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 20. AVVIAMENTO

Al termine della Concessione il Concessionario non potrà pretendere dal concedente o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale. Le eventuali migliorie e le addizioni apportate dal concessionario saranno devolute gratuitamente al concedente.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Consorzio.

Di quanto sopra è stato redatto il presente atto che, previa lettura fatta alle parti, dalle stesse viene confermato e sottoscritto.

Il presente contratto, composto da n. 7 (sette) pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

Monza _____

[*]

[*]

IL CONSORZIO
VILLA REALE E PARCO DI MONZA

Giuseppe Distefano